

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti, in particolare, gli articoli 121 e 122 del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, che prevedono la possibilità di optare, rispettivamente, per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali previste per gli interventi relativi al patrimonio edilizio finalizzati al suo recupero, al miglioramento dell'efficienza energetica, all'adozione di misure antisismiche, al restauro delle facciate nonché relativi alla installazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici, ovvero per la cessione dei crediti di imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni volte a contrastare comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano le predette modalità di fruizione dei crediti e delle detrazioni di imposta;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del __ novembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Articolo 1

*(Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti.
Estensione dell'obbligo del visto di conformità)*

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 119, comma 11:
 - 1) al primo periodo, dopo le parole: "Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121," sono inserite le seguenti: "nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi,";
 - 2) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare il credito in detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità.";
 - b) all'articolo 121, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: "1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei

presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Allo scopo di contrastare i comportamenti fraudolenti, le disposizioni in commento rafforzano le misure che presidiano la fruizione (diretta ovvero tramite cessione del credito/sconto in fattura) di alcuni crediti d'imposta e delle detrazioni per lavori edilizi.

A tal fine, il comma 1 dell'articolo 1 modifica il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare:

- la lettera a), interviene sull'articolo 119, estendendo l'obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il c.d. Superbonus 110% sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. L'obbligo del visto di conformità non sussiste se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (per tali dichiarazioni, infatti, l'Agenzia delle entrate può già effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione presentata). Al momento, invece, il visto è richiesto solo nel caso di opzione, in luogo della fruizione diretta del Superbonus 110%, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura;
- la lettera b), interviene sull'articolo 121, estendendo l'obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi di cui al comma 2 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110%).

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a estendere l'obbligo del visto di conformità alle ipotesi di utilizzo del c.d. “Superbonus 110%” in detrazione e alle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura relative alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Articolo 2

(Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo l'articolo 122, è inserito il seguente:

“Articolo 122-bis

(Misure di contrasto alle frodi in materia cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi).

1. L'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.

2. Se all'esito del controllo non risultano confermati i rischi di cui al comma 1, ovvero decorsi trenta giorni dalla presentazione della comunicazione, la comunicazione stessa produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento. Diversamente, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato telematicamente al soggetto che ha trasmesso la comunicazione.

3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del secondo periodo del comma 2.

4. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Gli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevedono, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione o del credito d'imposta, che il beneficiario possa optare per la cessione del credito (ovvero anche per lo sconto in fattura nei casi previsti dall'articolo 121). Ai fini dell'esercizio dell'opzione per la cessione del credito, ovvero per lo sconto in fattura, è necessario che l'originario beneficiario dell'agevolazione invii, anche attraverso un intermediario abilitato, un'apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate dell'avvenuta cessione del credito e che il cessionario confermi l'accettazione del credito stesso su un'apposita piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle entrate. I crediti di cui trattasi possono essere ceduti più volte; anche per le successive cessioni sono previsti l'invio della suddetta comunicazione e la relativa accettazione.

Ciò premesso, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 2 dell'articolo 122-bis, introdotto dall'articolo 2, prevedono che l'Agenzia delle entrate possa sospendere, fino a trenta giorni, l'efficacia delle suddette comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate ai sensi

degli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, che presentano profili di rischio, ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni. Il richiamato comma 1, inoltre, circoscrive l'ambito di individuazione dei profili di rischio utilizzabili dall'Agenzia delle entrate ai fini del controllo preventivo.

L'attuazione, anche progressiva, della suddetta procedura di controllo preventivo è demandata a uno o più provvedimenti attuativi del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 4 della disposizione stabilisce che i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, non procedono all'acquisizione dei crediti risultanti dalle operazioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, ove ricorrono i presupposti previsti dagli articoli 35 e 42 del medesimo decreto legislativo. Ai fini dell'individuazione delle operazioni sospette, oggetto dell'obbligo di comunicazione all'UIF, è necessario tener conto dei rischi connessi con: *“i) l'eventuale natura fittizia dei crediti stessi; ii) la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita; iii) lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un'amplia platea di cedenti”* (cfr Comunicazione UIF – Covid 19 dell'11 febbraio 2021).

Le disposizioni assolvono a funzioni di presidio preventivo, fermi restando i poteri di controlli nel merito dell'Amministrazione finanziaria in relazione alle operazioni di cessione dei crediti avvenute sia antecedentemente sia successivamente all'entrata in vigore della norma.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 2 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita ad introdurre la facoltà dell'Agenzia delle entrate di sospendere fino a trenta giorni l'efficacia delle comunicazioni delle opzioni di cessione dei crediti o sconti in fattura inviate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai fini del controllo preventivo della correttezza di tali operazioni.

Articolo 3

(Controlli dell'Agenzia delle entrate)

1. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni richiamate agli articoli 1 e 2 del presente decreto, nonché ai contributi a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ferma restando l'applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 1 e in assenza di una specifica disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero

emanato in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero di cui al comma 2 è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
4. Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e applicati gli interessi.
5. Le attribuzioni di cui ai commi da 1 a 4 spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento della commissione della violazione; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un'articolazione della medesima Agenzia individuata con provvedimento del Direttore.
6. Per le controversie relative all'atto di recupero di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
7. Il concorso nella violazione di cui al comma 6 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ovvero l'utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare previsto dal comma 4 degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono in ogni caso integrati anche qualora il fornitore che ha applicato lo sconto o il cessionario omettano di usare l'ordinaria diligenza richiesta per evitare la partecipazione a condotte fraudolente. Ai sensi del periodo precedente, l'ordinaria diligenza non può in ogni caso sussistere qualora:
 - a) il cessionario non acquisisca preliminarmente la documentazione che comprova, in capo all'originario beneficiario, l'effettivo sostenimento delle spese e l'effettiva realizzazione degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 121;
 - b) risulti manifesta la non riferibilità degli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo al soggetto che si dichiara beneficiario originario delle relative detrazioni;
 - c) risulti manifesta la sproporzione tra il credito d'imposta e le caratteristiche soggettive dei beneficiari di cui al comma 1 dell'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione di cui all'articolo 3 ha lo scopo di disciplinare, rendendola tempestiva ed efficace, l'attività di accertamento e di recupero delle imposte, tributi, importi e contributi, relativamente alle disposizioni richiamate nel comma 1.

In particolare, la mancata individuazione dell'atto impositivo da adottare per recuperare gli importi dovuti comporta difficoltà, sia interpretative che operative, nell'attuare modalità di recupero di tali imposte, tributi, importi e contributi, delle relative sanzioni e degli interessi.

Pertanto ai commi 1 e 2 si dispone, per lo svolgimento delle attività di controllo di competenza dell'Agenzia delle entrate, l'utilizzo dei poteri previsti in materia di imposte dirette e di IVA e dell'atto di recupero, disciplinato dall'articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

L'atto di recupero, oltre ad avere una funzione informativa dell'insorgenza del debito tributario, costituisce una manifestazione della volontà impositiva da parte dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione e, come tale, è idoneo a tutelare in maniera adeguata il diritto di difesa

dei contribuenti, atteso che lo stesso risulta autonomamente impugnabile innanzi alle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (ai sensi del comma 6).

Il comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, prevede un termine di decadenza (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione) ancorato al momento della commissione della violazione; nello stesso comma viene fatto comunque salvo un eventuale termine diverso individuato nella normativa vigente speciale di riferimento.

Nel comma 4 viene specificato che l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione degli interessi viene effettuata contestualmente al recupero degli importi.

Il comma 5 attribuisce la competenza all'attività di accertamento all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale specificando che, qualora questa non sia determinabile, la stessa è attribuita ad un'articolazione della medesima Agenzia da individuarsi con provvedimento direttoriale.

Il comma 6 dispone che per le controversie relative all'atto di recupero individuato al comma 2 sia competente il giudice tributario.

Il comma 7 prevede che il concorso nella violazione di cui al comma 6 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare previsto dal comma 4 degli articoli 121 e 122 del richiamato decreto-legge, sono in ogni caso integrati anche qualora il fornitore che ha applicato lo sconto o il cessionario omettano di usare l'ordinaria diligenza richiesta per evitare la partecipazione a condotte fraudolente. A tal fine, il medesimo comma 7 individua specifiche ipotesi in cui l'ordinaria diligenza non può in ogni caso ritenersi sussistere.

RELAZIONE TECNICA

La norma di cui all'articolo 3 è volta a razionalizzare e potenziare l'efficacia dell'attività di controllo, accertamento e recupero di imposte, tributi, importi e contributi che è effettuata sulla base delle risorse umane e strumentali disponibili.

Non comporta, di conseguenza, oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, appare plausibile prevedere, a seguito dell'introduzione nell'ordinamento della norma in argomento, un aumento di gettito, prudenzialmente non quantificato, derivante dall'attività di controllo che, in assenza della stessa, risulta meno tempestiva ed efficace e maggiormente esposta al rischio di un contenzioso strumentale.

Articolo 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.